

Conversione in Legge del DL n. 2/2021

15 Marzo 2021

Si fa seguito alla comunicazione del 15 gennaio scorso per informare che è stata pubblicata in G.U. n. 61 del 12.03.2021 la [Legge n. 29/2021](#) di conversione, con modificazioni, della L. n. 2/2021 recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*».

Tra le misure introdotte dalla legge di conversione, in vigore dal 13 marzo (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) si riportano, per quanto di interesse, le seguenti novità:

- prorogato, **fino al 27 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale, **il divieto di ogni spostamento** in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, *fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative* o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- consentito, **fino al 27 marzo 2021**, nella c.d. zona gialla in ambito regionale e nella c.d. zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella c.d. zona rossa;
- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- indicati al comma 16-septies i criteri per l'individuazione della c.d. zona bianca, arancione, rossa e gialla;
- le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.